**Art. 3**

Piano integrato di attività e organizzazione

**1.**All'[articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:  
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato [decreto legislativo n. 165 del 2001](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165), ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata».

Note all'art. 3:  
- Si riporta il testo dell'[art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6), convertito, con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113) (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), come modificato dal presente decreto:  
«Art. 6 (Piano integrato di attività e organizzazione). - 1.Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2), con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio (52) di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, deldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150e dellalegge 6 novembre 2012, n. 190.  
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:  
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10), stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati